

L.R. Lombardia 14-7-2003 n. 10 (Art.44)

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria -
Testo unico della disciplina dei tributi regionali.

Art. 44

Agevolazioni per disabili e ONLUS, esenzioni e sospensioni dell'obbligo tributario ⁽³¹⁾.

1. Non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la persona disabile grave secondo la definizione dell'*articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992* e successive modificazioni e integrazioni, ovvero la persona di cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria, in base al PRA, di veicoli come individuati all'articolo 17, comma 1, lettera f-bis) del *D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39* (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 42, commi 5 e 6 della presente legge, limitatamente ad un solo veicolo, a prescindere dall'adattamento dello stesso.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento alle persone non vedenti o sordomute assolute e alle persone invalide pluriamputate, per i veicoli di proprietà delle stesse ovvero delle persone di cui i medesimi soggetti risultino fiscalmente a carico.
3. L'esenzione di cui al comma 1 è, altresì, estesa alle persone invalide per ridotte o impedito capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse ovvero della persona di cui risultino fiscalmente a carico, adattati in funzione dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalido.
4. L'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile, o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a carico esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato cancellato dal PRA ovvero presso detto registro sia stata presentata la formalità per la trascrizione dell'atto traslativo della proprietà in capo ad altro soggetto ovvero sia stata annotata la perdita di possesso per causa di terzi. Le condizioni riportate al periodo precedente non operano nel caso siano trascorsi quattro anni dalla data di decorrenza dell'ultimo provvedimento di esenzione.
5. Le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 devono essere comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro

novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all'articolo 40, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione sia intervenuta.

6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di un quarto e un massimo della metà della tassa dovuta.

7. Le domande per la fruizione dei benefici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, devono essere inoltrate, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle strutture decentrate appartenenti all'organizzazione del soggetto di cui all'articolo 45, comma 4, ovvero agli Uffici individuati dall'Amministrazione regionale mediante provvedimento del dirigente la competente struttura tributaria. I benefici sono riconosciuti con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della domanda per l'accertamento dei requisiti previsti nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo ⁽³²⁾.

8. Ai sensi dell'*articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460* (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA, i soggetti individuati dall'articolo 10 del medesimo decreto.

9. Ai fini della fruizione del beneficio di cui al comma 8, i soggetti interessati devono far pervenire alla Regione copia della comunicazione di cui all'*articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997*, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto nonché copia del certificato di proprietà del veicolo.

10. I soggetti di cui al comma 8 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora i presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente al 1° gennaio 2002. Il pagamento va effettuato, anche successivamente a tale data, secondo le scadenze prescritte dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'*articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463*).

11. La raccolta e gestione delle domande di sospensione e degli elenchi dei veicoli presi in carico dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi sono affidate al soggetto di cui all'articolo 45, comma 4. Non costituisce titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi. Non costituisce, altresì, titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di

proprietà l'esibizione della fattura di vendita al concessionario senza l'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi del comma 12 ⁽³³⁾.

12. Costituisce titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità indicate dall'*articolo 36, comma 10, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41* (Regime speciale per i rivenditori di beni usati), convertito, con modificazioni, nella *L. 22 marzo 1995, n. 85*, come integrato dall'*articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 446/1997* e successive modificazioni. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le modalità previste dagli articoli 40 e 41.

13. Ai fini della tassa automobilistica regionale di proprietà, le disposizioni di cui al comma 12 trovano applicazione anche per i veicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate.

14. Per soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, è demandata alla Regione la gestione delle esenzioni di cui al *D.L. 30 dicembre 1982, n. 953* (Misure in materia tributaria) convertito con modificazioni nella *L. 28 febbraio 1983, n. 53* e successive modificazioni e integrazioni. È altresì demandata alla Regione la gestione delle esenzioni previste dagli articoli del Capo III del *D.P.R. n. 39/1953*.

15. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 sono stabilite con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale.

16. La richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, inoltrata ai sensi dei commi 7 e 9, comporta la sospensione di diritto dell'obbligo tributario. In caso di carenza dei requisiti per il riconoscimento dell'esenzione, la Regione comunica ai soggetti interessati la motivazione del diniego o la richiesta di integrazione della documentazione presentata dando termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per procedere al pagamento del tributo, senza applicazione di oneri aggiuntivi, ovvero per la presentazione della documentazione richiesta. Decorso il termine indicato senza che l'interessato abbia fatto pervenire la predetta documentazione l'istanza è rigettata.

17. Decorso il termine di cui al comma 16 senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto la Regione provvede al recupero del tributo e della relativa sanzione tributaria.

18. In caso di richiesta di esenzione o di sospensione dell'obbligo tributario inoltrata alla Regione a mezzo plico postale fa fede, quale data di

presentazione e di decorrenza degli effetti, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

19. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, in caso di richiesta di esenzione per i veicoli di cui all'articolo 42, commi 5 e 6, la stessa può essere riconosciuta esclusivamente a favore della persona disabile che immette sulla pubblica strada il veicolo identificato attraverso il relativo numero di telaio riportato sul certificato di idoneità tecnica di cui all'*articolo 97 del D.Lgs. n. 285/1992*.

19-bis. Per i periodi d'imposta aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, la tassa automobilistica regionale non è dovuta per le autovetture ad uso privato aventi caratteristiche tecniche di alimentazione, cilindrata e classe emissiva stabilite nell'ambito del provvedimento della Giunta di cui al comma 19 ter e comunque di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. e per gli autocarri con peso complessivo non superiore a 3.500 chilogrammi, immatricolati per la prima volta, nuovi di fabbrica, nell'anno 2015, di proprietà di soggetti, in regola con i pagamenti della tassa automobilistica dovuti nelle ultime cinque annualità, che abbiano contestualmente provveduto alla regolare rottamazione di analoga tipologia di autoveicolo, di qualunque cilindrata e peso complessivo, appartenente alla classe di inquinamento EURO 0 se alimentato a benzina, oppure EURO 0, 1, 2 o 3 se alimentato a gasolio, di proprietà dei medesimi soggetti ⁽³⁴⁾.

19-ter. L'agevolazione di cui al comma 19 bis opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di stabilità 2014, sono definite le caratteristiche tecniche dei veicoli, la cilindrata e le modalità applicative per la fruizione del beneficio anche con riferimento al regime di aiuto prescelto.

(31) Per le disposizioni applicative del presente articolo vedi la *Circ. reg. 31 marzo 2004, n. 16* e la *Circ. reg. 24 febbraio 2012, n. 2*.

(32) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 2, lettere b) e c), L.R. 3 agosto 2011, n. 11*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dall'*art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 29 dicembre 2016, n. 35*, entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

(33) Comma così modificato dall'*art. 1, lett. h), della L.R. 24 marzo 2004, n. 5*. Si veda anche il comma 2 della medesima L.R. per l'applicazione delle disposizioni così modificate ⁽³⁵⁾.

(34) Comma prima aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 24 dicembre 2013, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e poi così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(35) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 24 dicembre 2013, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.